

Prot. n.
CIG: Z033CB680A

Bastia Umbra, 06/10/2023

Al dott. MICHELANGELO MAZZOLI
ALL'ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
E p. c. alla DSGA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D' OPERA PROFESSIONALE

TRA

L'Istituto Comprensivo Bastia 1, codice fiscale 80012480549 con sede in Bastia Umbra - Via A. Manzoni, n. 1 - rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Finauro Stefania nata a il - C.F.

E

Il dott. Michelangelo Mazzoli nato a il C.F.

Premesso che la designazione del Medico Competente è previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto l'art. 43 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 - capacità ed autonomia negoziale;

Vista la determina per l'individuazione del medico competente nota prot. n. 8516 del 25/08/2022;

Considerata la delibera ANAC n. 412/2019 con la quale il Consiglio dell'Autorità, in sede di parere di precontenzioso, ha ritenuto che l'incarico in oggetto è qualificabile come appalto di servizi ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e che il regime cui assoggettare il relativo affidamento, laddove inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, è quello di cui all'art. 36 dello stesso Codice;

Atteso che questa Istituzione Scolastica necessita di individuare un medico specialista avente titolo ad assumere l'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. 81/2008;

Ritenuto indispensabile ottemperare sollecitamente agli obblighi imposti dalla normativa sopra esposto:

SI CONVIENE E SI STIPULA

L'accettazione a tale nomina Le comporta l'acquisizione di specifiche conoscenze e responsabilità, nonché l'obbligo ad eseguire precisi doveri quali:

la **collaborazione** nell'effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; lo svolgimento dell'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di Sua competenza, la consulenza al datore di lavoro;

la **partecipazione** alla riunione periodica, indetta almeno una volta all'anno, così come previsto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

l'**impegno** ad effettuare le visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 41, del D.Lgs. 81/2008, ovvero:

a) periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica almeno una volta all'anno qualora non prevista dalla relativa normativa o, con



cadenza diversa, da Lei stabilita in funzione della valutazione del rischio, tenendo presente anche che l'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli da Lei indicati;

- b) su richiesta del lavoratore, qualora siano da Lei ritenuta correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) a cura e spese del datore di lavoro, comprendente esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti da Lei necessari e, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L'impegno, sulla base delle risultanze delle visite mediche, ad esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente

L'impegno ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, a precisare i limiti temporali di validità.

L'impegno affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/2008.

l'obbligo, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 a:

- a) consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in Suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale (lettera d));
- b) consegnare al lavoratore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'azienda, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in Suo possesso provvedendo a fornire al lavoratore stesso le informazioni riguardo la necessità di conservazione (lettera e));
- c) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (lettera i));
- d) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla Valutazione dei rischi provvedendo a comunicare la periodicità diversa da quella annuale al fine della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei rischi (lettera l)).

L'impegno ad adempiere a quanto previsto dall'all. 3B INAIL (art. 40 D.LGS. 81/08) e ad incontrare eventuali organi di vigilanza ASL, ad adempiere alla normativa relativa al rischio epidemico COVID 19;

L'impegno a conservare presso il proprio studio le cartelle sanitarie e di rischio.

Il dott. Michelangelo Mazzoli è tenuto all'espletamento di tutti i compiti definiti all'art. 25 e al Titolo I, Capo III, Sezione V del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità e le condizioni di svolgimento dell'attività di medico competente precisate dall'art. 39 del D. Lgs. 81/2008.

Al fine di poter ottemperare a quanto richiesto il Datore di Lavoro si impegna a:

- a) istituire ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi (comprese valutazioni di esposizione a rumore, valutazioni rischio chimico, valutazioni di esposizioni a vibrazioni



meccaniche, etc) e ad informare il Medico Competente di varie ed eventuali modifiche apportate al ciclo lavorativo della propria azienda ed a specificare l'eventuale utilizzo di sostanze mutagene o cancerogene;

- b) assicurare al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia;
- c) comunicare tempestivamente l'eventuale presenza di dipendenti in stato di gravidanza, sarà, inoltre, responsabilità del Datore di Lavoro far ripetere periodicamente le visite mediche ai propri dipendenti secondo il protocollo sanitario stabilito e far rispettare la tempistica.

La durata dell'incarico è a partire dal 01/09/2023 fino al 31/08/2024.

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra sono previsti i seguenti compensi:

- ✓ € 40,00 per ogni visita medica comprensiva di giudizio di idoneità alla mansione
- ✓ € 10,00 per ogni screening oculistico
- ✓ € 10,00 per ogni spirometria
- ✓ € 150,00 per incarico annuale come medico competente

I suddetti compensi verranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione di fattura elettronica.

L'accettazione a tale nomina Le comporta l'assoggettamento a stabilite sanzioni in caso di mancato adempimento degli impegni da Lei assunti così come stabilito dall'art. 58 del D.Lgs. 81/2008.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli articoli 22-29 e seguenti del Codice Civile.

Voglia restituire copia della presente firmata quale accettazione da parte Sua della nomina a Medico competente.

Il Datore di Lavoro
Prof.ssa Stefania Finauro

Per **accettazione** di quanto sopra e per conferma della piena conoscenza circa i compiti, le funzioni e gli obblighi inerenti la presente nomina qui accetta.

Firma del **Medico Competente**
Dott. Michelangelo Mazzoli

